



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

17/19

DECRETO DIRIGENZIALE N. 146 /DA del

28 APR. 2025

Oggetto: Contenzioso **RAJMONDO FEDELE+ 1 C**/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza n. 1708/2024 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE RG 1278/2019 tra le parti RAJMONDO FEDELE Cod..Fisc. RJMFDL57E24C421H c/CAS è stata emessa la sentenza n° 1708/2024 del 02/12/2024 con la quale questo Consorzio è stato condannato, tra l'altro, al rimborso spese legali e del CTU per una spesa complessiva di € 5119,66;

Considerato che con PEC del 23/4/2025 il legale del Sig. Rajmondo, Avv. Maurizio Di Chiara ha trasmesso la delega con la quale il Sig. Rajmondo autorizza il pagamento di quanto sopra direttamente in favore dello stesso legale comunicato il codice proprio IBAN ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5119,66 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2025/2027, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", ;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1708/2024 del 13/11/2024 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in favore di RAJMONDO FEDELE nato il 24/5/1957 a CEFALU' cod. fisc. RJMFDL57E24C421H , con firma di quietanza dell'Avv. Maurizio Di Chiara nato a Cefalù il 29/8/1960, giusta delega allegata, mediante accredito sul c/c IBAN IT15I 03069 43260 100000 002643 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza n. 1708/2024 pubbl. il 02/12/2024
RG n. 1278/2019
Repert. n. 1384/2024 del 02/12/2024
Sentenza n. cronol. 22333/2024 del 02/12/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice **Dott. Rossana Musumeci**,
all'udienza del **2 dicembre 2024**, ha pronunciato e dato lettura della seguente

SENTENZA

(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n°1278 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2019, vertente

tra

RAJMONDO FEDELE, nato a Cefalù il 24.5.1957 (C.F. RJMFDL57E24C421H),
rappresentato e difeso dall'Avv.to Di Chiara Maurizio;

attore

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.A.S.), (P.I. 01962420830), in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Sinagra
Maria Tindara;

convenuto

E

GLORIOSO GIOVANNINA, nata a Cefalù il 12.11.1927 (C.F. GLRGNN27S52C421Q),
rappresentata e difesa dall'Avv.to Coco Francesco

convenuta

E NEI CONFRONTI DI

ANAS S.P.A. PER LA SICILIA, con sede in Palermo in viale Alcide De Gasperi n. 247 e
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del
Ministro pro tempore;



terzi chiamati contumaci

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale dell'odierna udienza, atti ivi richiamati e note conclusive autorizzate ritualmente depositate.

Motivi della decisione

1. Fatti controversi.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Rajmondo Fedele ha convenuto in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) e la di lui madre, Glorioso Giovannina, al fine di far accertare e dichiarare, in proprio favore, l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione del fabbricato ad una elevazione fuori terra, oltre terreno pertinenziale, sito in Cefalù c.da Vallone di Falco - Figurella, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Cefalù al foglio 4, particelle 502 e 901, per averlo posseduto *uti dominus*, in modo pacifico ed ininterrotto, da oltre quarant'anni.

A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che circa quarant'anni addietro ha iniziato a possedere un appezzamento di terreno, di proprietà del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sito in Cefalù, c.da Vallone di Falco - Figurella, confinante con proprietà Glorioso Giovannina, con proprietà C.A.S. e con stradella di accesso, sul quale nel 1984 ha edificato un fabbricato ad una elevazione fuori terra, adibendolo ad abitazione familiare.

Ha precisato che il suddetto lotto di terreno risultava identificato al catasto terreni del Comune di Cefalù al foglio 4, particella 379 e che il fabbricato ivi realizzato è stato successivamente iscritto al catasto fabbricati del Comune di Cefalù al foglio 4, particelle 502 e 901 (fabbricato e terreno di pertinenza), particelle che sono rimaste intestate al Consorzio per le Autostrade Siciliane e a Glorioso Giovannina.

Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà del predetto immobile per intervenuta usucapione.

Costitutosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 12 luglio 2019, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, evidenziando che l'immobile in questione non è suscettibile di essere acquistato per usucapione, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile; che l'attore non ha fornito elementi utili a dimostrare l'esistenza dei presupposti



richiesti dalla legge per l'acquisto della proprietà per usucapione; che il fabbricato oggetto di causa è stato realizzato nella c.d. fascia di rispetto autostradale, ossia in un'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta; di non essere l'effettivo proprietario del fondo oggetto di causa, ma di esserne mero concessionario per conto dell'Anas S.p.A. per la Sicilia. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa l'Anas S.p.A. per la Sicilia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con decreto del 22 luglio 2019, il Tribunale di Termini Imerese ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi e ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione al 22 gennaio 2020.

In data 11 dicembre 2019 si è costituita in giudizio Glorioso Giovannina, la quale ha rappresentato di non avere mai posseduto l'immobile oggetto di causa, pur essendone intestataria catastale e che lo stesso è sempre stato posseduto dall'attore.

Seppur ritualmente evocati, l'Anas S.p.A. per la Sicilia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si sono costituiti in giudizio.

Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con la produzione di documenti, mediante prova per testi ed espletamento di ctu.

Infine, il giudizio è stato rinviato per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con assegnazione di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, note ritualmente depositate dalle parti.

2. Merito della lite.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Anas S.p.A. per la Sicilia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.

Sempre in via preliminare, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione sollevata da parte convenuta, già dichiarata all'udienza del 12 febbraio 2020.

Come, infatti, risulta agli atti, l'attore, prima della proposizione del giudizio, ha regolarmente esperito il procedimento di mediazione nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che non ha avuto esito positivo per mancata partecipazione di quest'ultimo.

Si ritiene, inoltre, che la mediazione non debba essere esperita nei confronti dei terzi



chiamati in causa in mancanza di una norma ad hoc, che ne imponga la riproposizione nei confronti di questi ultimi dopo la loro evocazione in giudizio.

Inoltre, non si può non considerare che esigenze di economia processuale suggeriscono di non imporre alle parti l'introduzione di un ulteriore procedimento di mediazione laddove esso sia stato originariamente proposto nei confronti del convenuto originario.

Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e dunque meritevole di accoglimento.

A tale riguardo, occorre, in primo luogo, riferire che dai documenti depositati in atti dall'attore, nonché dal contenuto della relazione di consulenza tecnica, risulta che l'immobile oggetto di causa apparteneva al Consorzio per le Autostrade Siciliane e a Glorioso Giovannina, per cui il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.

In ordine all'eccezione del Consorzio di non usucapibilità dell'immobile in oggetto in quanto appartenente al patrimonio indisponibile, deve rilevarsi che la presunzione di demanialità stradale sancita dalla Legge n. 2248/1865, art. 22, all. f, non comprende necessariamente tutte le aree contigue o comunicanti con la strada pubblica, ma solo quelle aree che per l'immediata accessibilità appaiono integranti della funzione di area della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa.

Va precisato, inoltre, che le pertinenze stradali, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, art. 24, sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

La natura di bene demaniale scaturisce, pertanto, dall'effettiva destinazione dell'area alla funzione stradale che non può farsi derivare dal solo titolo di acquisto, occorrendo l'effettivo assoggettamento del bene al regime demaniale.

Nel caso in esame, il dato fattuale che l'area in questione sia stata acquistata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane con un atto di vendita, posto in essere in sostituzione dell'espropriazione per pubblica utilità, se da un lato dimostra l'assoggettamento dell'area medesima alla procedura di esproprio, dall'altro non dimostra in alcun modo che detta area sia stata poi concretamente adibita a sede stradale o a sua pertinenza e che abbia assunto con ciò la qualifica demaniale.

Pertanto, pur volendo ammettere che l'area di cui trattasi avesse avuto originariamente natura demaniale, sussistono diversi elementi che evidenziano in maniera inequivocabile la volontà del Consorzio di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare



definitivamente al ripristino di tale qualifica.

Il terreno oggetto di causa è, infatti, delimitato dall'autostrada da una recinzione, così come accertato dal ctu nella sua relazione (cfr. pag. 10 della relazione di ctu), il che fa fondatamente ritenere che vi sia stata una rinuncia del Consorzio alla destinazione demaniale di esso.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi ove si consideri che sul terreno anzidetto l'attore ha realizzato un fabbricato circa quarant'anni orsono, senza che mai il Consorzio abbia proposto alcuna rimostranza.

Deve, quindi, escludersi che il suddetto bene abbia natura demaniale o che esso appartenga al patrimonio indisponibile, per cui deve ammettersi la possibilità che il medesimo possa essere acquistato per usucapione.

Ciò posto, in punto di diritto, va rammentato che l'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1158 e 1163 c.c., richiede il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale: cfr. art. 1140 c.c.) da parte di un soggetto che non ne è proprietario, accompagnato – sotto il profilo soggettivo – dall'*animus possidendi*.

Requisito indefettibile è, come noto, che il possesso sia pacifico (ossia, non acquistato con violenza o, comunque, a violenza cessata), pubblico (ossia, acquistato in modo non clandestino o, comunque, a clandestinità terminata), non equivoco (ossia, acquistato in forza di atti non contraddittori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'*animus rem sibi habendi*) nonché continuo e non interrotto per un ventennio.

Orbene, trasponendo tali assunti al caso di specie, si rileva che l'istruttoria svolta in corso di causa ha offerto esiti pienamente coerenti con la ricostruzione di parte attrice.

In particolare, dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio è emerso che l'attore fin dagli anni Ottanta ha avuto la disponibilità del fondo oggetto di causa, sul quale ha provveduto a realizzare un fabbricato adibendolo ad abitazione familiare.

Tali circostanze sono state concordemente confermate dai testi Cascio Antonella, Portera Giovanni, Errigo Giovanni e Piocato Paolo, sulla cui attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese non vi sono ragioni di dubitare.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della fattispecie acquisitiva qui invocata, giova richiamare il disposto dell'art. 1141 c. c., in base al quale il possesso si presume – fino a prova



contraria – in capo a colui che esercita il potere di fatto sullo stesso, con la conseguenza che la sussistenza del *corpus possessionis* fa presumere, in capo al medesimo soggetto e se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, l'esistenza dell'*animus possidendi* (Cass. Civ. n. 15145/2004).

Sul punto, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza prevalente, l'*animus possidendi* non coincide con la convinzione di essere proprietario del bene, bensì con l'intenzione di comportarsi come tale, sicché la sussistenza dell'*animus* nel soggetto che ha una relazione materiale e diretta col bene non è esclusa dalla consapevolezza dell'altruità del bene ma soltanto dal riconoscimento dell'altrui diritto, che, nel caso in specie, non può ritenersi sussistente.

Quanto, ancora, all'elemento temporale, può e deve ritenersi raggiunta la prova del fatto che la relazione con il bene si sia protratta in modo continuo ed indisturbato per oltre quarant'anni.

A ciò va aggiunto che non risulta che, nel corso di tale lungo periodo, utile per il verificarsi dell'acquisto a titolo originario e intercorrente tra l'inizio della relazione materiale e la proposizione del presente giudizio, vi siano stati atti interruttivi o di contestazione del possesso esercitato dall'attore.

In conclusione, il compendio probatorio acquisito al processo dimostra in modo sufficiente l'assunto, sostenuto in citazione, secondo cui Rajmondo Fedele ha posseduto *animo domini* per oltre quarant'anni ininterrottamente, pacificamente e continuativamente l'immobile oggetto del giudizio, esercitando su di esso un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato attraverso il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria. Non risulta, inoltre, che l'apprensione materiale della *res* sia stata acquistata con violenza.

Provato, quindi, che l'attore ha posseduto – *corpore et animo domini* – l'immobile per cui è causa in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto per oltre quarant'anni, ricorrono tutti i requisiti per potere accertare, in suo favore, l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà mediante usucapione; si aggiunga, inoltre, che al fine della qualificazione del possesso come non clandestino è sufficiente che esso sia stato acquistato pubblicamente, cioè in modo visibile (cfr. Cass. civ. n. 2800/1979).

Conclusivamente, la domanda avanzata da Rajmondo Fedele merita accoglimento.



Alla presente sentenza conseguono gli effetti legislativamente previsti (dunque, in primo luogo, la trascrivibilità della pronuncia ai sensi dell'art. 2651 c.c.).

3. Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste per intero a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.), sussistendo giusti motivi per la loro compensazione tra l'attore e Glorioso Giovannina, che non si è opposta alla domanda attrice, e tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e i terzi chiamati in causa, che non si sono costituiti in giudizio.

L'ente convenuto, dunque, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i valori minimi, sono liquidate, complessivamente, nella misura di € 4.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.

Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.).

Per Questi Motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:

- **accoglie** la domanda proposta da Rajmondo Fedele e, conseguentemente, dichiara che lo stesso ha acquistato, per intervenuta usucapione, la proprietà del fabbricato ad una elevazione fuori terra, oltre terreno pertinenziale, sito in Cefalù c.da Vallone di Falco - Figurella, identificato al catasto fabbricati del Comune di Cefalù al foglio 4, particelle 502 e 901, categoria A/7, classe 5, consistenza 7 vani, piano terra, sup. cat. 113 mq, rendita € 668,81;
- **condanna** il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
- **compensa** le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta Glorioso Giovannina;
- **pone** le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.);
- **ordina** al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.

Termini Imerese, 2 dicembre 2024

Il Giudice



D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto **RAJMONDO Fedele**, nato a Cefalù il 24/5/57 (C.F.: RJM FDL 57E24 C421H),

autorizza

il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del suo legale rapp/te pro-tempore, a corrispondere direttamente in favore dell'Avv. **Maurizio Di Chiara**, nato a Cefalù il 29/8/60 (C.F.: DCH MRZ 60M29 C421K), suo procuratore e difensore, le spese legali richieste a mezzo precetto di pagamento del 14/4/25, notificato in pari data, ed ammontanti a complessivi €. 5.286,74.

A pagamento effettuato in favore del suddetto professionista, il predetto Consorzio sarà considerato dal sottoscritto libero da ogni e qualsiasi obbligazione discendente dal sopra citato precetto.


Cefalù, 23/4/2025.

RAJMONDO Fedele



Vera ed autentica la superiore firma di Rajmondo Fedele, perché apposta in mia presenza.

Cefalù, 23/4/2025.



Avv. Maurizio Di Chiara
Piazza Bellipanni n° 32
Tel./Fax 0921 922444
90015 CEFALÙ (PA)

Cognome **RAJMONDO**
Nome **FEDELE**
nato il **24/05/1957**
(atto n. **126** P. **1** S. **A 1957**)
a **CEFALU'** (**PA**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **DURAZZO - ALBANIA**
Via **RRUGA DRITA RAJONI NR. 2 AP. 15**
Stato civile **---**
Professione **PENSIONATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.84**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari **///**



Firma del titolare *Rajmondo Fedele*
PERGINE VALS. 07/02/2023

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

D'ORDINE DEL SINDACO

Grimaldi Carlo

